



*Comune Associato
Città dell'Olio*

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

6° Settore - Corpo di Polizia Municipale e Innovazione Tecnologica

ORDINANZA SINDACALE

Provvedimento n. 63 del 30/04/2026

OGGETTO: Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni – Prevenzione rischio incendi e igiene pubblica – Obblighi per i proprietari di aree e/o terreni – Anno 2026 (stagione antincendio boschivo 15 maggio 2026 – 31 ottobre 2026).

IL SINDACO

(quale Autorità di protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018)

Premesso:

- che in Sicilia il fenomeno degli incendi boschivi assume notevole rilevanza e tra le condizioni che favoriscono l'innescò e la propagazione vanno sicuramente annoverate come principali:
 - le condizioni meteorologiche tipiche ovvero le elevate temperature primaverili, estive ed autunnali, molto spesso associate a forti venti dai quadranti meridionali (scirocco e libeccio), che provocano un notevole abbassamento del grado di umidità della vegetazione, da cui la necessità di un rafforzamento della resilienza climatica e, quindi, una gestione efficace dei rischi climatici;
 - l'eccessiva antropizzazione in alcune parti del territorio comunale;
 - l'abbandono e l'incuria delle aree agricole, lo stato di cura e di pulizia delle aree insistenti od in prossimità di impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica, idrica, strade pubbliche e ferrovie;
 - le cause antropiche, quali le attività criminali poste in essere da ignoti che, ciclicamente, innescano incendi e costituiscono il fattore più pericoloso per la fattispecie in oggetto;
 - i comportamenti sconsiderati quali l'accensione di fuochi su sterpaglie e pascoli secchi e l'abbruciamento di rifiuti;
- che da quanto sopra deriva un conseguente pregiudizio grave per l'incolumità delle persone e dei beni, oltre ad incidere sul decoro della città e costituire causa di sicuro disagio igienico-sanitario;
- che le alte temperature che possono verificarsi nel periodo sopra menzionato comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, pericolo che, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, può comportare un conseguente grave pregiudizio per l'incolumità di beni e persone e per la salute pubblica;

Considerato che, specialmente durante la stagione estiva, il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche e soprattutto sulla pubblica incolumità, a causa degli incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte e/o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana abitata, comporta l'eccessivo proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio a causa delle elevate temperature del periodo considerato, sono la causa predominante degli incendi che possono svilupparsi e si sviluppano tra la fine della stagione primaverile e l'inizio della stagione autunnale;

Ritenuto necessario, visto l'approssimarsi del periodo in cui le temperature si innalzano notevolmente, predisporre in tempo utile tutte le misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi nonché atte ad evitare o, comunque, attenuare, il reiterarsi del fenomeno, vietando, nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi e situazioni di danno igienico-sanitario ed ambientale, al fine di tutelare la salute, la sicurezza e l'incolumità delle persone e dei beni, mediante l'adozione della presente Ordinanza Sindacale;

Preso atto dei numerosi e vasti incendi verificatesi negli anni precedenti al 2026 e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "*Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione*", modificata ed integrata dalle Leggi Regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000, n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;

Vista la Legge Regionale 31 agosto 1998, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione civile, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Titolo III del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art. 255 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto "*Norme in materia ambientale*";

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 Agosto 2007, n. 3606, avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione*";

Visto il Regolamento Comunale per l'impiego di fuochi controllati in agricoltura, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 03/03/2009;

Visto l'art. 13 del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che ha riscritto l'art. 185 del Decreto Legislativo n. 152/2006 disponendo, al comma 1, lettera f), che "*...paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso...*", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o

per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, configurando, pertanto, il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall'art. 256, comma 1, del sopracitato Decreto Legislativo n. 152/2006, la combustione sul campo dei residui vegetali;

Visto l'art. 14, comma 8, lettera b), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, che introduce, all'art. 182 del Decreto Legislativo n. 152/2016, il comma 6-bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e bruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse, con la precisazione che, nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 2, della Legge Regionale n. 16/96 e dell'art. 3, comma 3, lettera c), della Legge 21 novembre 2000, n. 353, viene fissato nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno, i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del suddetto materiale all'aperto, in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili;

Visto l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato "*Combustione illecita di rifiuti*", e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n. 10 del 29/02/2008, avente ad oggetto "*Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale*", con la quale, tra le altre cose, si invitano i Sindaci a curare la tempestiva emanazione, e non a stagione inoltrata, delle ordinanze di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio di incendio e, nel contempo, a verificare il puntuale rispetto delle citate ordinanze, sia da parte dei privati sia da parte degli enti pubblici (Province, Anas, Consorzio Autostrade, R.F.I., Consorzi di Bonifica, Aree di Sviluppo Industriale, ecc.) adottando, in ragione del conseguente grave rischio, ogni possibile strumento sanzionatorio o eventualmente sostitutivo nei confronti degli inadempienti, segnalando gli stessi alle competenti autorità;

Visti gli artt. 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del Codice Penale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 14, 15 e 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento comunale relativo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (adottata con i poteri del Consiglio Comunale) n. 32 del 18/11/2013, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 8 novembre 2021, n. 155, avente ad oggetto "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*";

Visti:

- il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi boschivi (AIB), approvato con deliberazione n. 302 del 13 luglio 2023 della Giunta Regionale, di apprezzamento del "*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB). Triennio 2023/2026*";
- il Decreto del Presidente della Regione n. 560 del 2 agosto 2023, che approva, ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, come modificata dalla Legge Regionale 14 aprile 2006, n.

14, il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB) - Triennio 2023/2026”, predisposto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente”;

Visto l'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2024-2026”, ove è disposto che “Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio”;

Visto il Decreto Assessoriale n. 63/GAB del 12/03/2026, a firma dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ove all'art. 1 è stabilito che “La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2026, avrà inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre”;

Tenuto conto che i Comuni sono tenuti ad attuare le attività di previsione e di prevenzione incendi, secondo le attribuzioni stabilite dalle Regioni (Piano AIB 2023/2026 vigente);

Considerato che l'Ordinanza Sindacale oggi adottata, oltre ad essere in vigore durante il periodo di massimo rischio incendi (dal 15 maggio 2026 al 31 ottobre 2026), avrà valore di linea guida anche nei periodi di allerta non ricompresi nel suddetto lasso temporale, al fine di ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione degli incendi, in particolare quelli di interfaccia urbana e rurale, sempre con lo scopo di garantire la sicurezza, l'igiene e la sanità pubblica e il decoro urbano, in caso di grave incuria o degrado del territorio, richiamando l'attenzione di tutta la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

Ritenuto, quindi, di dover adottare, senza indugio, le necessarie misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;

Dato atto, in ogni caso, che la presente Ordinanza integra e precisa obblighi e divieti già presenti a livello di ordinamento statale, regionale e regolamentare comunale;

Visti e richiamati, per quanto espressamente attinenti all'argomento in oggetto:

- il Decreto del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana n. 1577 del 20 luglio 2022, di approvazione delle “Linee guida per la pianificazione, programmazione e organizzazione delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione – Triennio 2022-2024”, per quanto applicabili anche agli anni successivi al predetto triennio;
- il Decreto Assessoriale n. 26/GAB del 02/04/2024, avente ad oggetto “Disposizioni attuative dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 della Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1”;
- la Circolare n. 34283 del 10/04/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, avente ad oggetto “Legge 16 gennaio 2024 n. 1 recante Legge di stabilità regionale 2024-2026. Art. 15: Rafforzamento delle misure antincendio”;
- la nota RFI - Rete Ferroviaria italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane prot. n. UA08/04/2024 avente ad oggetto “Attività di prevenzione incendi nella stagione estiva 2024”, per quanto applicabili anche all'anno 2026, in attesa dell'emanazione di nuova nota;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- il vigente Piano di Protezione Civile Comunale;
- l'ulteriore normativa europea, nazionale e regionale, anche se qui non citata, e pertinente alla materia trattata dalla presente ordinanza sindacale;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il potere del Sindaco di emettere proprie ordinanze;

Visto il vigente O.R.EE.LL. integrato e modificato dalla L.R. n. 48/91 che recepisce la Legge n. 142/90;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

1. È fatto obbligo ai proprietari, conduttori, affittuari, gestori, amministratori di stabili, responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, responsabili di cantieri edili e stradali e, comunque, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno il possesso o godono di terreni ricadenti in zone sia antropizzate che non antropizzate, compresi terreni non edificati e aree a verde, anche di natura pertinenziale, in precario stato di manutenzione, all'interno del territorio comunale e/o di fondi rustici ed aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo o abbandonate, **di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi**, consistenti negli **interventi di pulizia, di bonifica, di diserbo aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di innesco di incendio o pericolo per la salute, sicurezza ed igiene pubblica, **con divieto assoluto, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere**. Nella fattispecie, è fatto obbligo:
 1. di procedere a proprie cure e spese, entro il **termine perentorio delle ore 24:00 del 14 maggio 2026**, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, stoppie, frasche, cespugli, arbusti, rami e vegetazione in genere, dei rifiuti e di ogni altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte e/o veicolo di incendio; tali adempimenti, in relazione alle aree pubbliche o di proprietà comunale in cui sia necessario intervenire, sono di competenza dell'ente proprietario della strada/area pubblica e, se di proprietà comunale, di competenza del Servizio Ambiente del 5° Settore, Lavori Pubblici, Impianti a Rete, Urbanistica e SUAP;
 2. di effettuare, sempre entro il **termine perentorio delle ore 24:00 del 14 maggio 2026**, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini di fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale o ferroviario nonché lo sgombero dei rifiuti e di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte o veicolo d'incendio;
2. È fatto, altresì, obbligo a tutti i soggetti indicati al punto precedente, durante il periodo che va **dal 15 maggio 2026 al 31 ottobre 2026** (salvo proroga), di mantenere le predette aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto di evitare l'immissione in tali aree di rifiuti di qualsiasi specie, predisponendo l'adeguata recinzione dell'area, sempre al fine di garantire la sicurezza ed evitare i pericoli che possano derivare da possibili incendi. Per quanto riguarda la recinzione, questa, nell'urgenza di provvedere in merito, sarà consentita del tipo "provvisoria" (indicativamente: rete metallica sostenuta da paletti in ferro o legno, con eventuale cordolo alla base, purché provvista di efficace sistema per l'accesso all'area), non necessitando, così, di alcuna preventiva formalità autorizzativa. Per tipologie di recinzione non provvisoria (muratura, calcestruzzo, etc.) dovranno preventivamente acquisirsi, a pena delle relative sanzioni di legge, le dovute autorizzazioni secondo le vigenti normative edilizie, ferma restando, nelle more del loro ottenimento, la realizzazione di un adeguato sistema provvisorio di recinzione, come quello sopra indicato o di altra tipologia, purché preventivamente ritenuto idoneo dal Comando di Polizia Municipale, cui dovrà essere trasmessa idonea documentazione.
3. Nel sopra indicato periodo (**15/05/2026-31/10/2026**, salvo proroga), stante l'elevato rischio di incendi boschivi in tutto il territorio comunale e, in particolar modo, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, è assolutamente vietato:
 1. accendere fuochi di ogni genere
 2. effettuare la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, rifiuti vegetali sia derivanti da attività svolta da privati che da aziende agricole, compreso l'accumulo degli stessi;

3. far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciati dalle competenti Autorità;
 4. abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
 5. ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
 6. all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
 7. esercitare attività pirotecniche, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché accendere altri articoli pirotecnici;
 8. compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi.
4. Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche, l'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi di qualsiasi tipo e/o di mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché di altri articoli pirotecnici, nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescò e lo sviluppo di incendi. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, a condizione che sia richiesta e verificata, preventivamente, la documentazione attestante la dotazione, a cura del soggetto interessato, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area di svolgimento della manifestazione pirotecnica per tutta la durata dell'attività ed in grado di controllare ed estinguere, nell'immediato, l'eventuale innescò e propagazione di incendi. Prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, la Polizia Municipale nonché tutte le altre forze dell'ordine operanti nel territorio, potranno verificare sul posto l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati, insufficienti o inesistenti oppure sussistano condizioni di vento e/o di temperatura tali da far aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, l'attività potrà essere sospesa e/o annullata.
 5. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, anche per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio stesso per un raggio non inferiore a metri 10, fatte salve diverse disposizioni di legge che impongono distanze maggiori.
 6. Le società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, le società di gestione di servizi idrici, il Libero Consorzio Comunale di Trapani e i consorzi di bonifica, hanno l'obbligo di coadiuvare le strategie di prevenzione degli incendi provvedendo, lungo gli assi strutturali di rispettiva competenza, ivi compresi i tratturi e con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo e, comunque, in prossimità di esse, insistenti sul territorio comunale, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Tutti i soggetti summenzionati e, comunque, i gestori delle strade indicate, hanno l'obbligo di effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea, mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale, al fine di consentire l'agevole transito dei mezzi antincendio.
 7. I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della legge n. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e delle sicurezze (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate

e a pascolo, su cui insistono dette attività, dovrà, inoltre, essere adottata, dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.


8. Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali in materia. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta, che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili, ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Inoltre, hanno l'obbligo di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
9. Gli interventi di pulitura indicati nei punti precedenti devono, in genere, essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà privata, comprese le scarpate. Tuttavia, ferma restando la pulizia dei cigli stradali e delle scarpate e la responsabilità in capo ai soggetti di cui al punto 1) di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innescò di incendi radenti, nei terreni di estensione superiore a 3.000 metri quadrati, e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco aventi le seguenti larghezze:
 1. non inferiore a metri 10 nei terreni pianeggianti;
 2. non inferiore a metri 20 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
 3. non inferiore a metri 50 nei terreni con pendenza superiore al 50%.
10. I viali parafuoco di cui al punto precedente dovranno essere realizzati ad una distanza di almeno metri 10 dal confine con le proprietà limitrofe, dai confini stradali (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, ecc.), dai confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a metri 3, dai fabbricati posti a distanza inferiore a metri 5 e dai serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.
11. Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale, come zone di rispetto di parchi, ecc., gli interventi di ripulitura dovranno essere preventivamente concordati con il Distaccamento Forestale territorialmente competente e dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.
12. Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, pena l'applicazione delle sanzioni di legge previste dal Testo Unico Ambientale, D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni) mediante conferimento differenziato presso appositi centri di raccolta. In alternativa al suddetto smaltimento è possibile procedere, ma non oltre le ore 24:00 del 14 maggio 2026 e con esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose, all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
 1. che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste a debita distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come appresso indicato;
 2. che il materiale da bruciare sia costituito unicamente da modeste quantità di stoppie, frasche, sterpaglie e scarti vegetali (complessivamente non superiori a 3 steri per ettaro, in accordo con l'art. 182, comma 6 bis, della Legge n. 116/2014), adeguatamente essiccati e composti in cumuli di dimensione limitata in modo da produrre minore quantità possibile di fumi, posti in una zona appositamente predisposta lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, ecc.);
 3. che l'accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 06:00 alle ore 08:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 (orari soggetti a modifica in relazione a specifiche condizioni

- meteorologiche o necessità di sicurezza) verificando che, all'orario limite sopra indicato e, comunque, prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, curando che le ceneri siano ricoperte con uno strato di terra vegetale al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
4. che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;
 5. che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di: sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità); propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità; intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di motivato ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.
13. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi e le modalità indicate ai punti precedenti fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici della Polizia Municipale e/o le forze dell'ordine, fatta salva, in caso di inadempienza di tale mancata preventiva comunicazione, **l'applicazione individuale**, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 689/81, delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo punto 15. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari o ai rappresentanti legali di società, cooperative, consorzi, ecc., che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.
 14. Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i soggetti obbligati agli adempimenti di cui ai punti precedenti, che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il **termine perentorio delle ore 24:00 del 14 maggio 2026**, sono tenuti a darne comunicazione alla Polizia Municipale. Decorso il suddetto termine, il semplice accertamento e/o avviso anche per le vie brevi, l'accertamento sui luoghi, nonché ogni altro tipo di accertamento previsto dalla normativa in materia, eseguito dagli organi preposti al controllo e relativo alla mancata attuazione degli obblighi previsti dalla presente ordinanza (sempre che l'area non sia stata nel frattempo interessata, anche nel corso del procedimento di cui appresso, da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo punto 15), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con applicazione delle sanzioni previste al punto 15 e con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione, valutata dagli organi preposti al controllo) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti. Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra, in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata, costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con applicazione delle relative sanzioni di cui al successivo punto 15. Fermo restando il **divieto assoluto** di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi altro materiale, vegetale e non, su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo **15 maggio 2026-31 ottobre 2026** (salvo proroga), gli interventi di pulizia potranno proseguire anche dopo il 15 maggio 2026, con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante il loro conferimento differenziato negli appositi centri di raccolta. Il solo procedimento di diffida potrà essere attivato, anche prima del 15 maggio 2026, nei casi in cui sia già valutabile la

potenziale pericolosità, in termini di incendio o di propagazione dello stesso, di determinate aree in particolare stato di abbandono.

15. A carico dei soggetti inadempienti saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dalla Polizia Municipale o dagli altri organi preposti al controllo, **ai sensi dell'art. 5 della legge n. 689/1981 (concorso di persone)**, le seguenti sanzioni:
 1. chiunque non ottemperi all'obbligo della pulizia delle aree incolte, del costante mantenimento dell'area pulita e dell'adeguata recinzione della stessa, sarà punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **fino ad Euro 500,00**, per ogni fattispecie accertata, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento comunale relativo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, con facoltà, per il trasgressore, i trasgressori o l'obbligato in solido (ove presente), di effettuare l'oblazione nella misura di 8/10 (otto/decimi) del massimo, pari ad **Euro 400,00**, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 230 del 21/09/2022, ferma restando l'eventuale applicazione delle eventuali altre sanzioni di legge, anche penali, previste per le fattispecie accertate;
 2. in caso di mancata rimozione di siepi, erbe, rami e simile vegetazione che si protende sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria **da Euro 173,00 ad Euro 694,00**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992, nuovo Codice della Strada, con obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
 3. in caso di accertata violazione delle fattispecie previste ed indicate all'art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992, nuovo Codice della Strada, saranno applicate le sanzioni ivi previste;
 4. qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al superiore punto a), sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 c.p.) o la sanzione amministrativa **da Euro 51,00 a Euro 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40, comma 3, della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16);
 5. in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di un incendio durante il periodo indicato al superiore punto 2), si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria **non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio;
 6. in caso di accertata inottemperanza alle direttive di cui al punto 12) della presente ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000,00** nonché le eventuali sanzioni accessorie previste, ai sensi dell'art. 255, comma 1.2, del D.Lgs. n. 152/2006; se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi in casi particolari o l'abbandono di rifiuti pericolosi, si applicano, rispettivamente, le sanzioni penali previste dall'art. 255-bis (reclusione da sei mesi a cinque anni o reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi) e dall'art. 255-ter del D.Lgs. n. 152/2006 (reclusione da uno a cinque anni o reclusione da un anno e sei mesi a sei anni o da un anno a cinque anni e sei mesi o, infine, da due anni a sei anni e sei mesi, a seconda delle varie fattispecie; contestualmente, si inoltrerà informativa alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria competente, per i successivi provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
 7. nel caso in cui non sia effettuata la comunicazione di cui al superiore punto 13) della presente ordinanza, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria **fino ad Euro 150,00**, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento comunale relativo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, con facoltà, per il trasgressore, i trasgressori o l'obbligato in solido (ove presente), di effettuare l'oblazione nella misura di 8/10 (otto decimi) del massimo, pari ad **Euro 120,00**, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 230 del 21/09/2022, ferma restando l'eventuale applicazione delle eventuali altre sanzioni di legge, anche penali, previste per le fattispecie accertate;

8. nel caso in cui non sia effettuata la comunicazione di cui al superiore punto 14) della presente ordinanza (comunicazione preventiva di adempimento agli obblighi previsti dall'ordinanza), si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria **fino ad Euro 150,00**, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento comunale relativo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, con facoltà, per il trasgressore, i trasgressori o l'obbligato in solido (ove presente), di effettuare l'oblazione nella misura di 8/10 (otto/decimi) del massimo, pari ad **Euro 120,00**, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 230 del 21/09/2022, ferma restando l'eventuale applicazione delle eventuali altre sanzioni di legge, anche penali, previste per le fattispecie accertate;
9. per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", con vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, ecc.) e alle sanzioni penali come modificate dall'art. 11 della suddetta Legge n. 353/2000, nel caso di accertamento di responsabilità nella causazione dell'incendio, nonché alle sanzioni previste dalle altre norme vigenti in materia;
10. l'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla norma di cui alla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006 e, in caso di accertamento dell'abbandono in questione, i rifiuti devono essere rimossi, in applicazione del dispositivo di cui all'art. 192 del predetto Decreto Legislativo;
11. ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa **da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00**, così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento comunale relativo alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, con facoltà, per il trasgressore, i trasgressori o l'obbligato in solido (ove presente), di effettuare l'oblazione nella misura di 6/10 (sei/decimi) del massimo, pari ad **Euro 300,00**, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 230 del 21/09/2022, ferma restando l'eventuale applicazione delle eventuali altre sanzioni di legge, anche penali, previste per le fattispecie accertate.
16. I soggetti inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili a causa dell'inosservanza delle prescrizioni dettate con la presente ordinanza, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale.
17. Il servizio comunale di Protezione Civile è incaricato di provvedere, sulla scorta delle segnalazioni ricevute, all'aggiornamento dello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000, e all'espletamento degli eventuali adempimenti conseguenziali, ivi compresa la trasmissione degli inerenti atti alla Prefettura di Trapani e/o agli altri enti e soggetti interessati.
18. Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche.
19. Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale o alle altre forze di polizia operanti sul territorio, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione al **"NUMERO DI EMERGENZA UNICO EUROPEO": 112**. Verso tale numero sono convogliate le chiamate dirette ai precedenti numeri di emergenza (Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Vigili del Fuoco 115 e Assistenza Sanitaria 118). Il numero 112 è fruibile, nelle Regioni in cui sono operative le Centrali Uniche di Risposta (CUR), anche tramite l'App **"112 Where ARE U"**, dedicata agli smartphones. L'App consente di effettuare una chiamata di emergenza con l'invio automatico all'operatore della Centrale Unica di Risposta dei dati relativi alla localizzazione del chiamante ricavati dal sistema di posizionamento GPS del telefono.



L'APP PER CHIEDERE AIUTO

- GRATUITA
- LA PUOI USARE ANCHE SE NON PUOI PARLARE
- INVIA LA TUA POSIZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA
- ADATTA AI NON UDENTI O NON VEDENTI
- MULTILINGUE
inglese, spagnolo, cinese, arabo e russo

SCARICALA SUBITO DAL TUO APP STORE

20. Si forniscono, inoltre, gli ulteriori seguenti numeri telefonici da poter chiamare in caso di emergenza incendi:
1. Vigili del Fuoco di Castelvetro0924.902222;
 2. Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale1515;
 3. Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale Castelvetro . 0924.90723;
 4. Polizia Municipale Campobello di Mazara 0924.933216/276-3357442592;
 5. Comune di Campobello di Mazara0924.933111;
 6. Stazione dei Carabinieri di Campobello di Mazara 0924.911407;
 7. Commissariato di Polizia di Mazara del Vallo 0923.934411.
21. I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente servizio comunale eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare un apposito modulo reperibile presso il Comando di Polizia Municipale, non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti. Le segnalazioni potranno essere presentate, a mano, presso l'Ufficio Protocollo Generale, o, in alternativa, tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi, allegando anche una copia di un proprio valido documento d'identità:
1. protocollo.campobellodimazara@pec.it,
 2. poliziamunicipale.campobellodimazara@pec.it.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità dal giorno della sua adozione e fino al 31 ottobre 2026, salvo modifiche ed integrazioni dovute a sopravvenute disposizioni di legge nazionali e/o regionali e salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del suddetto periodo, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente www.comune.campobellodimazara.tp.it ed è immediatamente esecutivo.

Ai sensi e per gli effetti delle norme in materia, il Corpo di Polizia Municipale e, in particolare, il nucleo di polizia giudiziaria, controllo ambiente e territorio, nonché tutti gli altri organi di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale), sono incaricati del controllo in merito al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e, di propria iniziativa o su segnalazione, hanno l'obbligo di adottare i necessari provvedimenti in ordine ai reati di natura ambientale, inclusi gli incendi, nonché l'onere di applicare le sanzioni amministrative pecuniarie indicate al superiore punto 12), entro i termini previsti dall'art. 14 della Legge n. 689/81. Alle attività di ricognizione sul territorio, ai fini della presente ordinanza, possono concorrere anche i volontari di protezione civile, con il coordinamento dell'Ufficio di Protezione Civile.

Ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/81, l'Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento o ordinanza motivata di archiviazione, è il Sindaco, che con il

presente atto delega per tale adempimento, per competenza in materia ambientale, il Funzionario Responsabile pro-tempore del V Settore, Lavori Pubblici e Impianti a rete, dell'Ente.

Copia della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e/o conoscenza, viene trasmessa, tramite posta elettronica certificata, a:

- Corpo di Polizia Municipale (poliziamunicipale.campobellodimazara@pec.it);
- Stazione dei Carabinieri di Campobello di Mazara (ttp24892@pec.carabinieri.it);
- Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo (dipps185.5400@pecps.poliziadistato.it);
- Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo (ttp21068@pec.carabinieri.it);
- Tenenza della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo (tp1110000p@pec.gdf.it);
- Corpo Forestale della Regione Siciliana (comando.corpoforestale@certmail.regione.sicilia.it);
- Corpo Forestale della Regione Siciliana, Distaccamento di Castelvetrano (distaccamento.castelvetrano@pec.corpoforestalesicilia.it);
- 5° Settore, Lavori Pubblici e Protezione Civile (lavoripubblici.campobellodimazara@pec.it);
- Prefettura di Trapani (protocollo.preftp@pec.interno.it);
- Questura di Trapani (dipps185.00f0@pecps.poliziadistato.it);
- Comando Provinciale Carabinieri di Trapani (ttp30336@pec.carabinieri.it);
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Trapani (tp0500000p@pec.gdf.it);
- Distaccamento Vigili del Fuoco di Castelvetrano (fax 0924.902222);
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani (com.trapani@cert.vigilfuoco.it);
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo, Servizio per la Provincia di Trapani (dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it e m.costa@protezionecivilesicilia.it);
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani (irftp@regione.sicilia.it);
- Genio Civile di Trapani (geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it);
- Anas, sede territoriale di Trapani (anas.sicilia@postacert.stradeanas.it);
- Reti Ferroviarie Italiane Spa, Direzione Compartimentale di Palermo e distaccamento di Castelvetrano (rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it);
- Libero Consorzio Comunale di Trapani (provincia.trapani@cert.prontotop.net).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Amministrazione Comunale o, in alternativa, ricorso al T.A.R. di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Regione Siciliana.

È dato mandato, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del testo unico DPR 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuliano Panierino

Il Funzionario Responsabile del Settore
f.to Dott. Giuliano Panierino

Campobello di Mazara, 30/04/2026

Il Sindaco
f.to Giuseppe Castiglione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.